

ADEMPIMENTI

Ravvedimento operoso F24 a zero: ecco le sanzioni applicabili

di Marco Bomben

Con la [risoluzione n. 36/E](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le **sanzioni applicabili** in relazione all'utilizzo dell'istituto del **ravvedimento operoso** per l'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

Come noto, i **crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali** possono essere utilizzati **per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

L'istituto della compensazione, tuttavia, è **soggetto alla limitazione** di cui all'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#) la quale fissa in **700.000 euro il limite massimo di crediti d'imposta compensabili** per ciascun anno solare, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

A tal proposito, ed al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione **deve essere sempre presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva**.

Ai sensi dell'[articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997](#), per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una **sanzione pari**:

- **50 € se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.**
- **100 € se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.**

Il contribuente può tuttavia regolare la violazione mediante l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#), presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato:

- **l'ammontare del credito,**
- **le somme compensate, e**
- **versando la sanzione in misura ridotta.**

Quanto alla **sanzione da versare**, la [risoluzione n. 36/E](#) di ieri ha precisato che la stessa si determina in maniera diversa **a seconda dell'intervallo temporale** che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione così come riportato nella seguente tabella riepilogativa.

RITARDO

ENTRO 5 GG LAVORATIVI

RIDUZIONE

1/9 DI 50 €

SANZIONE**5,56 €**

SUPERIORE A 5 GG LAVORATIVI MA ENTRO 90 GG

1/9 DI 100 €

11,11 €

ENTRO UN ANNO DALL'OMISSIONE

1/8 DI 100 €

12,50 €

ENTRO DUE ANNI DALL'OMISSIONE

1/7 DI 100 €

14,29 €

OLTRE DUE ANNI DALL'OMISSIONE

1/6 DI 100 €

16,67 €

DOPO LA CONSEGNA DI UN PVC (*)

1/5 DI 100 €

20,00 €

(*salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli [articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997](#))

Con riferimento all'ammontare delle predette sanzioni, il documento di prassi in esame precisa inoltre che *“poiché la sanzione base stabilita dall'articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire”*. Di conseguenza, le **sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro**.

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO[Scopri le sedi in programmazione >](#)